DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2017 684/2017/R/EEL

RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PARTI VARIABILI DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON PRELEVATA DALLA RETE PUBBLICA, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE "MILLEPROROGHE 2016"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: decreto-legge 314/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);

- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- negli scorsi anni, per effetto di diversi provvedimenti legislativi e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità, il quadro definitorio in materia di reti pubbliche, Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) è stato fortemente e ripetutamente inciso e innovato;
- come evidenziato nella deliberazione 578/2013/R/eel e nel relativo Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, i sistemi semplici di produzione e consumo sono distinti in:
 - 1) sistemi di auto-produzione (SAP) di cui al decreto legislativo 79/99, suddivisi in:
 - i. cooperative storiche dotate di rete propria. Le cooperative storiche dotate di rete propria sono società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - ii. consorzi storici dotati di rete propria. I consorzi storici dotati di rete propria sono consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente all'1 aprile 1999 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - iii. altri sistemi di auto-produzione (ASAP). Gli ASAP sono sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
 - 2) sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui al decreto legislativo 115/08. I SEU sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente

finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

- altri sistemi esistenti (ASE). Gli ASE sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il TISSPC nell'ambito dei SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o a una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
- 4) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) di cui al decreto legislativo 56/10. I SEESEU (suddivisi in 4 tipologie) sono sistemi definiti equivalenti ai SEU qualora rispettino alcune delle caratteristiche indicate nell'articolo 1, comma 1.1, lettera ji), del TISSPC;
- 5) sistemi per i quali trova applicazione lo scambio sul posto di cui al decreto legislativo 387/03, al decreto legislativo 20/07, alla legge 244/07 e al decreto-legge 91/14, suddivisi in:
 - i. SSP-A. Essi sono sistemi semplici di produzione e consumo in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore
 - ii. SSP-B. Essi sono sistemi semplici di produzione e consumo in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A;
- le definizioni di SEU, SEESEU, ASAP, ASE, SSP-A e SSP-B disposte dall'attuale quadro normativo e regolatorio hanno la finalità di identificare le configurazioni private che possono essere realizzate in un contesto più generale in cui l'attività di distribuzione e di trasmissione è assegnata in concessione. Esse si sono rese necessarie anche perché, per ciascuna di esse, vigeva un differente trattamento tariffario con particolare riferimento alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO CHE:

• ai fini dell'esazione del gettito per la copertura degli oneri generali di sistema, il decreto legislativo 79/99 ha previsto che siano istituite apposite maggiorazioni delle tariffe di trasporto. Pertanto, sono state definite apposite componenti tariffarie da applicarsi al punto di connessione con la rete pubblica (per la parte espressa in c€punto), alla potenza impegnata sul medesimo punto (per la parte espressa in

- c€kW) e all'energia elettrica prelevata da rete pubblica (per la parte espressa in c€kWh);
- in conseguenza di quanto sopra, tutti i clienti finali, ivi inclusi quelli dotati di produzione in sito, sin dall'avvio della liberalizzazione e per il tramite dei corrispondenti utenti del trasporto (tipicamente coincidenti con gli utenti del dispacciamento e, in alcuni casi, anche con le società di vendita al dettaglio), hanno quindi pagato le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema con limitato riferimento all'utilizzo della rete pubblica;
- la legge 99/09, articolo 33, comma 6, ha modificato le predette logiche di applicazione delle componenti variabili a copertura degli oneri generali di sistema (espresse in c€kWh), prevedendo che, in generale (salvo deroghe), esse trovino applicazione all'energia elettrica consumata e non più all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica;
- il decreto legislativo 56/10, nell'ambito dei SSPC, ha inteso salvaguardare alcune fattispecie particolari prevedendo che le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema continuassero a essere applicate con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica in particolare nel caso dei:
 - a) SEU, in quanto realtà efficienti e di nuova realizzazione finalizzate a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento in un contesto di autoapprovvigionamento;
 - b) SEESEU, in quanto sistemi di autoapprovvigionamento esistenti, con investimenti già avviati; ciò nella logica di evitare che una modifica del quadro normativo alteri i relativi *business plan*, con il conseguente rischio di destabilizzazione di alcune realtà industriali:
- successivamente, l'articolo 24 del decreto-legge 91/14 ha previsto che anche i SEU, i SEESEU e i sistemi per i quali trova applicazione lo scambio sul posto, con l'unica eccezione dei sistemi definiti SSP-A, dovessero partecipare alla copertura degli oneri generali di sistema (nel frattempo fortemente aumentati soprattutto per effetto della diffusione delle fonti rinnovabili e per effetto dei relativi meccanismi di incentivazione) in relazione all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica, ma in misura limitata al 5% del valore unitario delle corrispondenti componenti tariffarie, a decorrere dal 2015;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, l'Autorità:
 - a) con il TISSPC ha:
 - i. attribuito al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di provvedere, su istanza di parte, alle qualificazioni di SEU o SEESEU, al fine di continuare ad applicare limitatamente a tali sistemi le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (per le parti espresse in c€kWh) alla sola quantità di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (al netto del già richiamato 5% di contributo sulla quota di energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica);
 - ii. previsto che, nel caso di sistemi in scambio sul posto, la qualifica di SSP-A o SSP-B sia automaticamente rilasciata dal GSE;

- iii. previsto che i soggetti responsabili di sistemi diversi dai SEU, SEESEU, SSP-A e SSP-B regolarizzino direttamente con Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) l'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (per le parti espresse in c€kWh) anche alla quantità di energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica;
- b) con la deliberazione 609/2014/R/eel ha dato prima attuazione alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 91/14 in merito all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema anche all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica nel caso di SEU (includendo *de facto* anche i sistemi SSP-B) e SEESEU. In particolare, a tal fine, la deliberazione 609/2014/R/eel nel caso di SEU e SEESEU:
 - i. connessi in bassa tensione, all'articolo 3 ha definito una maggiorazione forfetaria annuale fissa (pari a 36 €punto di connessione) e ha previsto che le imprese distributrici procedessero alla sua fatturazione ai corrispondenti utenti del trasporto;
 - ii. connessi in media tensione nella titolarità di soggetti non inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all'articolo 4 ha definito una maggiorazione forfetaria annuale derivante dall'applicazione di una formula convenzionale e ha previsto che le imprese distributrici procedessero alla sua fatturazione ai corrispondenti utenti del trasporto;
 - iii. connessi in alta o altissima tensione nella titolarità di soggetti non inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all'articolo 6 ha previsto che Cassa, secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima, riscuotesse l'ammontare effettivo derivante dall'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 91/14 (evitando quindi maggiorazioni forfetarie):
 - iv. connessi in media o alta o altissima tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all'articolo 5 ha previsto che Cassa applicasse l'articolo 24 del decreto-legge 91/14 (evitando quindi maggiorazioni forfetarie) nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- rispetto al contesto normativo e regolatorio precedentemente descritto, l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 ha previsto che: "
 - a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi;

- il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati;
- al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi»";
- per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16:
 - a decorrere dall'1 gennaio 2017 non vi è più alcuna differenza, dal punto di vista dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di SSPC. Per tutte le configurazioni private consentite, infatti, le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (componenti A e UC) trovano applicazione solo all'energia elettrica prelevata da rete pubblica;
 - cessano altresì gli effetti delle norme abrogate non ancora perfezionati (sono sostanzialmente gli effetti relativi all'applicazione della parte variabile delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa l'applicazione limitata al 5% della predetta parte variabile nel caso di SEU e SEESEU):
 - le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica non sono più esigibili, anche in relazione ai periodi antecedenti all'1 gennaio 2017, con l'unica eccezione della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 (componente tariffaria MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari). Quest'ultima, infatti, fino al 31 dicembre 2016 non essendo stato abrogato l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 –, continua a trovare applicazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica nel caso di ASSPC diversi dai SEU, SEESEU-A, SEESEU-B (esentati per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 56/10) e dai SEESEU-D (originariamente classificati tra le reti interne di utenza ed esentati per effetto dell'articolo 33, comma 6, della legge 99/09);
- le predette disposizioni dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16:
 - hanno imposto la necessità di rivedere le modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, anche in relazione agli anni antecedenti al 2017 qualora gli effetti non si siano ancora perfezionati;

- b) non hanno specificato alcunché in merito alle eventuali casistiche per le quali il soggetto obbligato abbia già provveduto a versare quanto previsto dai provvedimenti attuativi delle norme abrogate dal medesimo decreto-legge 244/16;
- l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, recante l'aggiornamento, tra l'altro, del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo a seguito del decreto-legge 244/16, e per quanto qui rileva:
 - con riferimento alla precedente lettera a), ha aggiornato la propria regolazione al fine di renderla pienamente aderente al dettato delle nuove disposizioni normative, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2017 e, al contempo, ha sospeso qualunque effetto non già perfezionato delle norme abrogate;
 - con riferimento alla precedente lettera b), ha ritenuto opportuno effettuare approfondimenti in merito all'esistenza e all'individuazione delle eventuali casistiche per le quali si possano considerare già perfezionati gli effetti delle norme abrogate dal medesimo decreto-legge 244/16;
- sulla base delle informazioni disponibili risulta che, alla data di entrata in vigore della deliberazione 276/2017/R/eel, con riferimento all'individuazione e/o al censimento dei SSPC, alla qualifica dei SEU, SEESEU, SSP-A e SSP-B, nonché con riferimento all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema:
 - la qualifica automatica di SSP-A e SSP-B era già stata conclusa dal GSE;
 - il GSE non aveva terminato la procedura di qualifica di SEU e SEESEU e tale attività era ancora lontana dall'essere ultimata; conseguentemente, in relazione alle configurazioni non ancora censite, non erano ancora state applicate le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (in misura limitata al 5% del rispettivo valore unitario) all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica;
 - le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (in misura limitata al 5% del rispettivo valore unitario) già riscosse da Cassa in relazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica nell'ambito di configurazioni censite erano marginali e pari a circa 2,7 milioni di euro;
 - non erano mai state applicate le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (in misura pari al 100% del rispettivo valore unitario) in relazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica nel caso dei sistemi diversi da SEU, SEESEU, SSP-A e SSP-B, in quanto tali sistemi avrebbero dovuto essere identificati, per differenza, dopo il rilascio da parte del GSE delle qualifiche di SEU, SEESEU, SSP-A e SSP-B;
- per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, come puntualizzato dalla deliberazione 276/2017/R/eel, non vengono operate ulteriori riscossioni di componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica (con l'unica eccezione della componente MCT come sopra esposto: quest'ultima componente,

- in relazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, è e continua ad essere oggetto di riscossione diretta da parte di Cassa);
- quanto finora esposto assume validità anche nel caso dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (incluse le Reti Interne d'Utenza) per i quali tuttavia la regolazione, pur completata, non ha ancora trovato applicazione, nemmeno per quanto riguarda le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema relative, prima dell'approvazione del decreto-legge 244/16, all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica. Per tali sistemi, pertanto, a differenza dei SSPC, non esistono casistiche per le quali occorra effettuare approfondimenti in merito all'esistenza e all'individuazione di effetti già perfezionati delle norme abrogate dal decreto-legge 244/16.

RITENUTO CHE:

- sia coerente con la ratio dell'istituto della qualifica dei SEU e dei SEESEU individuare il momento in cui si perfezionano gli effetti delle norme abrogate dal decreto-legge 244/16 (effetti consistenti nell'obbligo di applicare la parte variabile delle componenti a copertura degli oneri generali anche all'energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica) con la conclusione dell'intero processo di qualifica avviato dal GSE. Sebbene, infatti, il meccanismo di qualificazione fosse destinato a operare nel tempo in occasione di realizzazione di una nuova configurazione impiantistica, è evidente che la regolazione dell'Autorità individua una fase di avvio dell'istituto che comporta, una tantum, la gestione "massiva" di procedimenti di qualifica delle realtà esistenti; tale gestione dovrebbe essere considerata come un'attività complessivamente unitaria, in quanto volta a regolarizzare, rispetto alla nuova regolazione, la posizione di una ricca e varia fenomenologia di situazioni. Ciò garantirebbe de facto che non si verifichi una disparità di trattamento tra SSPC che il GSE ha effettivamente qualificato e altre configurazioni che, sebbene egualmente esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione dell'Autorità, non sono state ancora analizzate dal GSE solo per contingenza dovuta alla numerosità di casi da esaminare;
- quanto sopra rappresentato comporti che l'applicazione della parte variabile delle componenti a copertura degli oneri generali anche all'energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica sia un effetto delle norme abrogate dal decreto-legge 244/16 mai perfezionato e, quindi, oggetto di cessazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere, conseguentemente, la restituzione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema eventualmente già applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica e versate in relazione a SSPC, completando l'attuazione dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16;
- prevedere, allo scopo, che le imprese distributrici restituiscano agli utenti del trasporto gli importi già fatturati ai medesimi e derivanti dall'applicazione delle

- componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica nel caso di SSPC; e che tale restituzione sia effettuata senza l'applicazione di interessi secondo le modalità di cui all'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel;
- non prevedere ulteriori disposizioni in merito alla restituzione degli importi di cui al
 precedente punto ai clienti finali, eventualmente per il tramite di soggetti terzi
 (quali le società di vendita al dettaglio qualora diverse dagli utenti del trasporto) in
 quanto una siffatta fattispecie deve trovare collocazione nell'ambito dei contratti
 sottoscritti dai clienti finali, anche in funzione delle diverse tipologie di offerte di
 vendita accettate;
- prevedere che gli utenti del trasporto debbano versare a Cassa l'importo ad essi restituito ai sensi del presente provvedimento qualora esso, pur spettando al cliente finale creditore, non possa essere liquidato al medesimo per motivi oggettivi resi evidenti a Cassa dagli stessi utenti del trasporto;
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità che derivano dall'applicazione dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16

DELIBERA

- 1. le imprese distributrici, entro il 31 marzo 2018, comunicano agli utenti del trasporto che, in relazione a ciascun periodo di competenza, erano titolari, direttamente o indirettamente, del contratto di fornitura con i clienti finali gli importi già fatturati derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica nel caso di SSPC, oggetto di restituzione ai sensi e nel rispetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16. A tal fine, le imprese distributrici evidenziano agli utenti del trasporto i singoli POD in corrispondenza dei quali spettano le restituzioni;
- 2. entro il primo mese successivo all'invio della comunicazione di cui al punto 1, le imprese distributrici effettuano le restituzioni di cui al punto 1 nei confronti dei corrispondenti utenti del trasporto, senza l'applicazione di interessi secondo le modalità di cui all'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel;
- 3. gli utenti del trasporto hanno l'obbligo di versare a Cassa l'importo ad essi restituito ai sensi del presente provvedimento qualora esso, pur spettando al cliente finale creditore, non possa essere liquidato al medesimo per motivi oggettivi resi evidenti a Cassa dagli stessi utenti del trasporto;
- 4. le imprese distributrici detraggono gli importi oggetto di restituzione ai sensi del punto 1 dai versamenti periodici dei gettiti delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, secondo modalità definite dalla medesima Cassa garantendo separata evidenza delle diverse partite economiche;

- 5. la presente deliberazione è trasmessa a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 6. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni